



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0225118 31/03/2014 12,26

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavori...

Classifica : 4.1.1.



CC- 4653/2010

N. Pratica: Spinazzola Antonietta

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 1999/2013

TRAP Napoli -DIP. 53 - DG. 08 - UOD. 03

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Servizio Geologico e Coordinamento Siste-
mi Integrati Difesa Suolo, Bonifica, Irriga-
zioni

Via De Gasperi, 28

NAPOLIDIP. 53 - DG. 08 - UOD. 09

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Napoli; Presidio Protezione
Civile

Via Roma 1

AVELLINO

Si fa seguito a precorsa corrispondenza per trasmettere la sentenza n. 1999/2013 del TRAP di Napoli notificata con formula esecutiva; si comunica altresì che avverso la stessa non si sono ravvisati motivi per proporre appello.

24 APR. 2014

Spett.le
Dott. Coluccini
Responsabile del Procedimento ☐

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

Spett.le
Dott. Coluccini
Responsabile del Procedimento ☐

Dott. ssa Claudia Campobasso

SERV. 04

41A' PROTOCOLATA AL N° 26
in data 8/4/2014

50
4653/10
Carbone

Sentenza n. 1999/2013 pubbl. il 20/05/2013

RG n. 9000136/2010

Repert. n. 2801/2013 del 20/05/2013

S. 1999/13 T.A.

Com. 131/13

Rep. 2001/13

Rel. Pice

Ogg. Risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Leonardo Pica

dott. ing. Pietro E. De Felice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice delegato

Giudice tecnico

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTEMBRE 01

7 MAR 2014

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 81

SENTENZA

nella causa civile n. 136/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni",
passata in decisione all'udienza collegiale del 18.3.2013 e vertente

T R A

Spinazzola Antonietta (C.F. SPNNNT32A50F110S), rappresentata e difesa
dall'avv. Attilio Imbriani, del foro di Avellino, con cui è elettivamente
domiciliata in Napoli, alla via S. Anna di Palazzo n. 5, nello studio dell'avv.
Mario Gallo, giusta procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

E

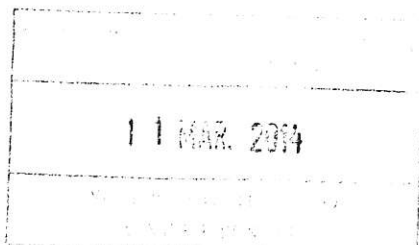
Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale,
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in
Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino
del 17.9.2002

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 5.4.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio
trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente: accoglimento delle domande e richieste di cui all'atto
introduttivo ed ai verbali causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di



causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 28.7.2010 alla Regione Campania e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 4.2.2011, Spinazzola Antonietta, esponeva di essere proprietaria di un fondo agricolo, coltivato a nocciolero, sito in Avellino, contrada Spineta, contraddistinto in catasto al foglio 17 particelle 103 e 274; che il 20.9.2009 il confinante torrente "Fenestrelle" era straripato a causa della rottura degli argini, allagando il fondo, che era stato invaso da detriti e rifiuti, e provocando la perdita del raccolto delle nocciole; che l'esondazione era dipesa dalle precarie condizioni dell'alveo e degli argini, non sottoposti ad alcuna efficace manutenzione; che la constatazione dell'evento risultava dal verbale dei vigili urbani intervenuti in data 21.9.2009. Tanto premesso, conveniva pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni apportati al fondo, accertati, stimati e documentati - anche con numerosi reperti fotografici - da un proprio tecnico, per. agr. Giovanni Serino, e quantificati in € 2.751,52.

Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa ed espletata la prova per testi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di discussione la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, evidenziato che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni arrecati al fondo a seguito dell'esondazione del 20.9.2009.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie la

ricorrente si è qualificata proprietario, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso, oltre che documentato, che il cespite di cui è causa è di proprietà della ricorrente Spinazzola Antonietta giusta atto di acquisto per notar Italia del 15.4.1976 (cfr. la relazione del perito di parte versata in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità della ricorrente e che questa abbia diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la **legittimazione passiva dell'ente resistente**, al quale è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali, oltre che la insufficiente manutenzione e pulizia del letto del corso d'acqua. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, come già accertato da questo giudice in altre analoghe vertenze, il torrente "Rio S.Oronzo", anche denominato "vallone Fenestrelle", è un corso d'acqua naturale, affluente del fiume Sabato, e fa parte del demanio idrico statale (è iscritto al n. 105 dell'Elenco Acque Pubbliche-Provincia di Avellino), ragion per cui la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla



specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3) Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti espletati nell'imminenza dell'evento dai vigili urbani (cfr. il verbale dei vigili urbani) e dal perito di parte (cfr. la relazione a firma del per. agr. Giovanni Serino) è rimasto accertato che in data 20.9.2009, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente è esondato, invadendo anche la proprietà della ricorrente, interessando lungo la sponda una superficie di circa mq 1.200 (mq 80 x mq 15). D'altronde, anche la carente manutenzione è nella specie riscontrata, alla luce delle deposizioni testimoniali e delle fotografie dello stato dei luoghi prodotte, da cui si rileva la riduzione della portata dell'alveo causata dalla presenza di rifiuti e di materiale vario.

In ogni caso, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata dalla convenuta costituitasi in giudizio, non è stata provata, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro.

Ai fini della quantificazione del danno, va evidenziato che il tecnico di parte – premesso che il fondo di cui è causa è coltivato a nocciolo (varietà "Rotonda" di Avellino) – ha riferito che l'allagamento, oltre a far riversare detriti e rifiuti sul fondo, ha comportato la rimozione dello strato superficiale del suolo (che è la porzione più fertile) ed il compattamento dello stesso, con conseguente riduzione della produttività, nonché la mancata raccolta delle nocciole (pari a circa q.li 5).

Inoltre, il perito di parte, sulla base di valutazioni tecniche, che questo giudice solo in parte condivide, ha riferito che i danni subiti possono essere quantificati pari ad € 1.751,52, tenuto conto dei costi occorrenti per la bonifica del terreno e per la rimozione dei detriti e per il ripristino della normale fertilità del suolo, e pari ad € 1.000,00, per la perdita del raccolto di nocciole

Handwritten signature

Handwritten signature
4

(considerando un prezzo di vendita di € 200,00 a q.le e la perdita di circa 5 q.li di nocciole).

Ebbene, avuto riguardo ai costi per la bonifica e per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), è possibile utilizzare solo in via parametrica quelli stimati dal tecnico di parte, che è pervenuto ad una somma evidentemente spropositata (sulla scorta del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario). Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di bonifica siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente e dal marito (come confermato dai testi), in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal tecnico (ossia pari ad € 875,76).

Anche con riguardo alla perdita del raccolto di nocciole la quantificazione dei danni operata dal perito di parte appare molto generosa. Pur volendo dar credito alle generiche deposizioni dei testi (il marito ed il figlio della ricorrente, oltre al perito di parte) e alla documentazione fotografica in atti, può ritenersi accertato che per effetto della esondazione sia andato distrutto non più del 50% della produzione di nocciole (essendo verosimile che fossero già stati eseguiti interventi di raccolta delle nocciole, notoriamente già maturate all'epoca dell'inondazione). Inoltre, tenuti presenti i quantitativi presumibilmente prodotti, i prezzi medi di vendita, i costi di raccolta, non affrontati, può stimarsi il mancato reddito derivato dalla perdita delle nocciole pari ad € 500,00.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.375.76.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (20.9.2009) fino alla data della

5 

presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), nella misura minima, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Spinazzola Antonietta nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Spinazzola Antonietta dell'importo di € 1.375.76, oltre

rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

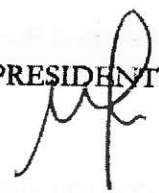
2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 209,26 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Napoli il 15.4.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA



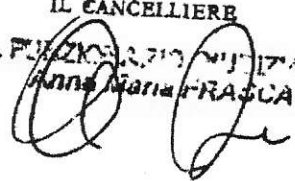
CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 20/5/13

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA

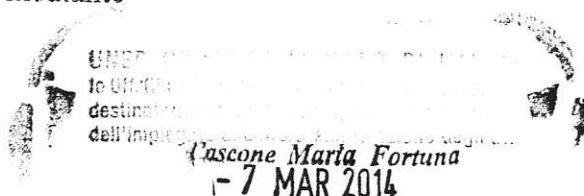


RELATA DI NOTIFICA

Addì.

A richiesta dell'Avv. Attilio Imbriani, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Napoli ad ogni effetto e conseguenza di legge e per legale scienza ho notificato e dato copia dell'antescritto atto

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. alla Via S. Lucia, n. 81, 80123 Napoli, ed ivi mediante



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO